



Titolo

MEZZI DI PROVA - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
PRINCIPI GENERALI

Descrizione

Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012; e nello stesso senso: Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2016-2017; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 96/2016-2017; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 102/2016-2017). Del resto, un identico orientamento è perfettamente coerente con plurime decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861). Esula poi dai poteri del giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimità dell'operato dell'autorità giudiziaria in ordine all'acquisizione stessa delle intercettazioni. E ciò è vero, vuoi in riferimento al potere speso, vuoi in riferimento al dibattito odierno sulla opportunità di aumentare o ridurre l'ambito assoggettabile ad un tale mezzo di prova. Ai fini del processo sportivo, rileva esclusivamente la provenienza istituzionale del materiale ricevuto. E da tale provenienza discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d'appello n. 122/2018-2019; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). Le intercettazioni sono per certo utilizzabili (peraltro non costituendo neppure l'unico elemento decisivo ai fini della formazione del nuovo quadro fattuale di riferimento, giacché da affiancare alle acquisizioni documentali), mentre il divieto di un utilizzo a fini penali per reati diversi da quelli che hanno dato luogo alle intercettazioni stesse (argomento ex art. 270 c.p.p.) non trova alcuna applicazione al procedimento disciplinare (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 63/CFA/2022-2023/G

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino, Falini

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0063 CFA del 30 gennaio 2023 (Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri)